



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, SARRO, IZZO, FASANO,  
CORONELLA, SIBILIA e COMPAGNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009**

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  
in materia di processo tributario

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'attuale sistema tributario il cittadino contribuente, quando deve esercitare il proprio diritto alla difesa, non si trova in una posizione processuale di parità con il fisco.

Inoltre, bisogna tenere conto anche del cosiddetto statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che ha dato attuazione, nell'ordinamento giuridico tributario, ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97, primo comma, della Costituzione.

Oggi ci troviamo di fronte ad un'instabilità crescente dell'ordinamento tributario che crea incertezze e costi sempre più alti. Nell'ambito delle norme delegate introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sorge un dubbio indiscusso di illegittimità delle norme che prevedono una irrazionale ed indiscriminata protezione delle posizioni erariali in aperta lesione del principio di uguaglianza.

Fra queste, certamente, è allocabile la previsione legislativa che impedirebbe di porre in esecuzione nei confronti della amministrazione finanziaria le sentenze di condanna al pagamento di somme emesse dalla commissione tributaria provinciale che, sebbene notificate, non siano ancora passate in giudicato in quanto soggetti ad impugnazione.

Giova, infatti, evidenziare che, nel caso di sentenza di una commissione tributaria provinciale favorevole all'ufficio convenuto, il recupero delle somme dovute dal contribuente avviene immediatamente mediante l'esecuzione coatta del concessionario, dotato di ampi poteri; nel caso, invece, di vittoria del contribuente ricorrente, con condanna dell'ufficio perdente al pagamento di somme, l'esecuzione della sentenza ed il diritto del contribuente al recupero dei suoi crediti

non sono egualmente garantiti dalla normativa attualmente vigente, nonostante le decisioni tributarie provinciali sono per legge immediatamente eseguibili.

Nella specie va, infatti, osservato che l'articolo 68 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, al comma 2 stabilisce che il rimborso del pagamento delle somme dovute avvengano d'ufficio senza bisogno di alcuna istanza e devono avvenire entro il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza da parte del ricorrente vittorioso. Qualora, però, l'ufficio impositore non provvedesse spontaneamente, come normalmente avviene nella pratica, il medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 non tutela efficacemente il contribuente in relazione alla pronta esecuzione della sentenza di condanna, con grave violazione dei diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione.

In tale evenienza infatti l'articolo 70 del decreto citato stabilisce che la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato, mediante ricorso da depositare alla segreteria della commissione tributaria provinciale, con ciò provocando ulteriori gravi ritardi nell'esecuzione.

A seguito del ricorso del contribuente il giudice adito nomina un commissario *ad acta* il quale deve recarsi presso l'ufficio inadempiente e disporre il pagamento di quanto dovuto: in tal modo il diritto alla pronta esecuzione della sentenza di condanna al pagamento non viene in conseguenza sufficientemente tutelato.

Una siffatta normativa è contraria ai principi costituzionali garantiti dall'articolo 3 della Costituzione (che sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge), nonché

dagli articoli 24 e 97, primo comma, della medesima Carta (che sanciscono, rispettivamente, il diritto alla difesa e il principio del buon andamento della pubblica amministrazione).

Con riferimento agli atti tributari della pubblica amministrazione, giova evidenziare inoltre che questi sono per principio immediatamente esecutivi e tale esecutività è fondata sulla sopravvivenza ingiustificata della obsoleta teoria della presunzione di legittimità degli atti fiscali, che oggi mal si concilia con il principio - dettato dalla Costituzione - del diritto alla difesa ed alla effettiva tutela giurisdizionale (articolo 24 della Costituzione).

Il citato decreto legislativo n. 546 del 1992 ha solo parzialmente ovviato a tale inconveniente mediante l'introduzione dell'articolo 47 (sospensione dell'atto impugnato) che però è operativo, oltre che nel caso in cui sussista il *fumus boni iuris*, anche nel caso di sussistenza dell'elemento del danno grave e irreparabile per il contribuente ricorrente e cioè il *periculum in mora*.

Il predetto articolo 47 consente alla commissione di primo grado di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, quindi, solo in presenza di *periculum in mora* e di *fumus boni iuris*, riducendo in tal modo il beneficio

della sospensione soltanto nei casi di grave sperequazione tra la ingente somma richiesta dal fisco e l'entità del reddito annuo del ricorrente.

Una siffatta norma contrasta in modo netto con gli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione introducendo, di fatto, la possibilità di applicare la clausola - già dichiarata incostituzionale - del *solve et repete* resa ancor più ingiustificata dalla difficoltà di ottenere dagli uffici finanziari il rimborso delle somme ingiustamente versate durante il corso del procedimento di primo grado davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Occorre evidenziare, inoltre, che tale norma, oltre ad essere punitiva ed ingiusta nei confronti del ricorrente, non può ritenersi valida per gli uffici finanziari statali.

Ciò produce rallentamenti nell'attività della pubblica amministrazione, con un aggravio di costi sia per azioni esecutive non dovute, sia per le pratiche di rimborso successive alla decisione della causa, con maggiori sprechi da eliminare.

Per le ragioni suesposte, il presente disegno di legge reca modifiche agli articoli 47 e 70 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 47, comma 1, le parole: «, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile,» sono soppresse;

*b)* l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Esecuzione della sentenza di accoglimento*). - *1.* All'esecuzione della sentenza di accoglimento dell'istanza del contribuente si applicano le norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza costituente titolo esecutivo».

### Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.